

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

REGOLAMENTO (CE) N. 494/98 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1998

recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

(GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► M1 Regolamento (UE) n. 1053/2010 della Commissione del 18 novembre 2010	L 303	1	19.11.2010

**REGOLAMENTO (CE) N. 494/98 DELLA COMMISSIONE****del 27 febbraio 1998****recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, lettera e),

considerando che a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 820/97 le eventuali sanzioni imposte dagli Stati membri devono essere correlate alla gravità dell'infrazione; che se del caso le sanzioni possono comportare una limitazione dei movimenti degli animali diretti verso l'azienda del detentore interessato a da essa provenienti;

considerando che le sanzioni previste dal presente regolamento devono essere applicate qualora il mancato rispetto delle condizioni per l'identificazione e la registrazione dei bovini faccia presumere che siano state commesse infrazioni alla legislazione veterinaria comunitaria tali da comportare rischi per la salute dell'uomo e degli animali; che le sanzioni sono altresì necessarie ad assicurare il corretto finanziamento e la corretta gestione del sistema in parola;

considerando che a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 820/97 il presente regolamento deve stabilire sanzioni amministrative minime, lasciando liberi gli Stati membri di stabilire ulteriori sanzioni amministrative ovvero sanzioni penali, in relazione alla gravità dell'infrazione;

considerando che occorre stabilire sanzioni per determinate situazioni in cui non vengono rispettate le disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio; che fra tali situazioni rientra il caso degli animali per i quali non sono soddisfatti, in tutto o in parte, i requisiti relativi all'identificazione, alla registrazione, al pagamento dei costi e alla notifica; che, se il numero di animali presenti in un'azienda per i quali non sono pienamente soddisfatti i requisiti in materia di identificazione e registrazione stabiliti dal regolamento (CE) n. 820/97 è superiore al 20 % le misure prese dovrebbero essere applicate a tutti gli animali presenti nell'azienda;

considerando che, se non è possibile procedere entro due giorni lavorativi all'identificazione di un animale, quest'ultimo dovrebbe essere immediatamente distrutto sotto il controllo delle autorità veterinarie e senza beneficio di compensazioni concesse dall'autorità competente;

considerando che, tenuto conto del termine stabilito per l'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore quanto prima possibile;

⁽¹⁾ GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

▼B

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1 Qualora vi siano in un'azienda uno o più animali per i quali non è soddisfatto alcuno dei requisiti stabiliti all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 820/97, viene imposta una limitazione dei movimenti di tutti gli animali diretti verso tale azienda o da essa provenienti.

▼M1

2. Se il detentore di un animale non è in grado di procedere alla sua identificazione né alla sua rintracciabilità, l'autorità competente deve, se del caso, ordinare la distruzione dell'animale senza che sia possibile usufruire di compensazioni, sulla base di una valutazione dello stato sanitario di quest'ultimo e dei rischi per la sicurezza alimentare.

▼B*Articolo 2*

1 Qualora vi siano uno o più animali per i quali non sono pienamente soddisfatti i requisiti in materia di identificazione e di registrazione previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 820/97, viene immediatamente imposta una limitazione dei movimenti degli animali di cui trattasi, finché tali requisiti non siano pienamente soddisfatti.

2 Se in una determinata azienda il numero di animali per i quali non sono pienamente soddisfatti i requisiti in materia di identificazione e registrazione previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 820/97 è superiore al 20 %, viene immediatamente imposta una limitazione dei movimenti di tutti gli animali presenti nell'azienda.

Tuttavia, per le aziende che detengono non più di 10 animali, la misura in questione si applica soltanto se per più di due animali non sono pienamente soddisfatti i requisiti in materia di identificazione, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 820/97.

Articolo 3

Se il detentore degli animali non provvede a rifondere i costi di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 820/97, gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rilascio di passaporti al detentore di cui trattasi. Nel caso in cui il detentore continui a non rifondere i costi in questione, gli Stati membri possono inoltre limitare i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell'azienda del detentore, conformemente al disposto dell'articolo 21 del suddetto regolamento.

Articolo 4

1. L'autorità competente limita i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell'azienda del detentore che non rispetti l'obbligo di comunicare all'autorità suddetta i movimenti a destinazione o in provenienza dall'azienda, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 820/97.

2. L'autorità competente limita i movimenti degli animali in provenienza o a destinazione dell'azienda del detentore che non rispetti l'obbligo di notificare alla suddetta autorità le nascite e i decessi degli animali conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 820/97.

▼B

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.